

INDICE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO APPALTO – DURATA – OBBLIGHI APPALTATORE	4
ARTICOLO 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE -DURATA – REVISIONE PREZZI.....	6
ARTICOLO 5 –TERMINI DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA	7
ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO.....	8
ARTICOLO 8 - VERIFICA CONFORMITÀ.....	9
ARTICOLO 9 – PENALI	10
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 11 – RECESSO.....	13
ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	13
ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 16 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ARTICOLO 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO	14
ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ.....	15
ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 21 – PRIVACY	20
ARTICOLO 22 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	21
ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI	21

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 4 AUTOMEZZI QUATTRO ASSI CENTRALINA DI MASSA COMPLESSIVA 40 T ALLESTITI CON COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DA 30 M³

IMPORTO: _____ OLTRE IVA

DETERMINA N.

CIG: A00E87987F; CUP: B69I22001310007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno XX del mese di XXX in Napoli, presso la sede del Comune in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, avanti a me, xxxxxxxxxxxxxx, nato/a a ____ il xx/xx/xx, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato *ope legis* alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti:

Da una parte

L'ing. Simona Materazzo, nata a ____ il _____, nella qualità di Dirigente del Servizio Igiene della Città del Comune di Napoli, come tale abilitata alla stipula ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede comunale (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

Dall'altra

_____ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che il Comune di Napoli espleta, tra l'altro, l'attività di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l'incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e per l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA Napoli) svolge, in regime di *in house providing* per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell'ambito del quale si occupa dell'acquisizione di mezzi e forniture nonché dell'affidamento di lavori per la realizzazione di impianti finalizzati ad incrementare e a migliorare il servizio di raccolta differenziata e l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- 3) che il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all'incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) che in particolare con decreto dirigenziale n. 279 del 21 settembre 2022 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento su fondi POR Campania FESR 2014/2020 il *“progetto di sviluppo della raccolta differenziata porta a porta nella VI Municipalità del Comune di Napoli”* per un importo complessivo di Euro 9.843.639,80, di cui Euro 3.777.519,16 a valere sulle risorse del POR Campania ed Euro 6.066.120,64 autofinanziato da ASIA Napoli SpA;
- 4) che, al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'igiene urbana il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;
- 5) che, pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della determina dell'Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
- 6) che l'art. 5 della predetta Convenzione prevede che la proprietà dei beni acquistati tramite la Centrale di Committenza sia dell'ente beneficiario dei finanziamenti e, segnatamente, del Comune di Napoli;
- 7) che sempre il medesimo articolo 5 della Convenzione prevede, altresì, che il Comune di Napoli conceda in usufrutto ad ASIA Napoli i beni acquistati tramite la Centrale di Committenza;
- 8) che in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n.117, ha preso atto dello schema di proroga della Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli spa, demandando al dirigente del servizio Igiene della Città la stipula dell'atto;
- 9) che in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno convenuto di prorogare la Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre 2017 *“fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”*;
- 10) che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2020 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. hanno sottoscritto, in data 12 maggio 2020, la *“Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli”* con durata fino al 31 dicembre 2025, con ASIA Napoli S.p.A. nel ruolo di ente capofila ed il Comune di Napoli in quello di ente aderente;
- 11) in esecuzione della determina a contrarre n. _____ del Dirigente del Servizio Igiene della Città dell'Area Ambiente del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura aperta per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita, di n. 4 Automezzi 4 assi centralina di massa complessiva 40 t, allestito con compattatore a carico posteriore da 30 m³;

- 12) che all'esito delle operazioni di gara, il concorrente _____, è risultato aggiudicatario della procedura *de qua*, come da determina n. Xx del Xx/xx/2023 del Dirigente del Servizio Igiene della Città del Comune di Napoli;
- 13) che A.S.I.A. Napoli, Ente Capofila della Centrale di Committenza, ha completato, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'impresa dei requisiti di ordine generale e speciale;
- 14) che occorre procedere alla formalizzazione, tra il Comune di Napoli e _____ del contratto di fornitura dei predetti n. 4 automezzi e del relativo servizio di manutenzione in garanzia, alle condizioni di seguito riportate;
- 15) che in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Napoli provvederà al trasferimento, a titolo di usufrutto, in favore di ASIA Napoli degli automezzi sopra descritti;
- 16) che il trasferimento in usufrutto sarà disposto con successivo atto e le eventuali spese saranno interamente a carico della società usufruttuaria;
- 17) che in sede di gara è stato, altresì, previsto che fosse obbligo dell'aggiudicatario garantire il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi;
- 18) che la fornitura dei n. 4 automezzi ed il relativo servizio di manutenzione in garanzia per la durata minima di 24 mesi, rientrano tra quelli oggetto del finanziamento pubblico di cui è beneficiario il Comune di Napoli;
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Capitolato Speciale di Appalto**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
- per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- per **Offerta Economica** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del Contratto** si intende il _____ fermo restando, in caso di sostituzione, la comunicazione all'Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, del nominativo del nuovo Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- per **Responsabile Unico del Progetto** si intende il sig. Marino Urso del Comune di Napoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO APPALTO – DURATA – OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 Il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, che accetta l'incarico di eseguire:

- a) la fornitura di n. 4 automezzi, per la raccolta differenziata dei rifiuti, quattro assi centralina di massa complessiva 40 t, allestito con compattatore a carico posteriore da 30 m³;
- b) il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita (garanzia del costruttore e manutenzione programmata) in conformità a quanto stabilito nel CSA e nei relativi allegati;

2.2 La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita **(di 24 mesi)** decorrente, per ciascun automezzo, dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo. Il Comune di Napoli, dopo la stipula del presente contratto, trasferirà a titolo di usufrutto gli automezzi ad ASIA Napoli S.p.A. affinché quest'ultima possa utilizzarli nell'espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA). In ragione di tale circostanza, l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia nei confronti di ASIA Napoli in qualità di usufruttuaria degli automezzi oggetto della presente fornitura.

2.3 Gli automezzi oggetto della presente fornitura devono essere conformi, anche nei dettagli, alle specifiche tecniche stabilite nel CSA, nei relativi allegati e alle norme di legge in materia.

2.4 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) a fornire automezzi conformi alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, provvedendo alla trasmissione, all'atto della consegna di ciascun automezzo, di tutta la documentazione di cui al paragrafo 6) del medesimo Capitolato;
- b) ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia in conformità a quanto previsto nel CSA attenendosi a tutte le prescrizioni ivi previste;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna degli automezzi nelle sedi che saranno indicate dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre il _____ **2023**;
- d) a garantire la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in _____ ad una distanza non superiore a 40 km dalla Casa Comunale di Napoli e munito di tutte le autorizzazioni di legge nonché dei requisiti tecnici minimi indicati al paragrafo 5 del CSA;
- e) a svolgere, una volta completate le operazioni di verifica di conformità, un'attività di formazione del personale ASIA Napoli;
- f) a designare un responsabile dell'appalto, nella persona del Sig. _____, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail;
- g) ad attenersi ad ogni altra prescrizione/obbligo previsto dal CSA.

ARTICOLO 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

3.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

3.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile Unico del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione post vendita, oggetto del presente contratto di

appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.5 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. _____ e-mail _____. Per il Servizio di Manutenzione si segnalano i seguenti addetti: _____.

3.5 Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della fornitura fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed indicando il luogo, la data e l'orario per la consegna degli automezzi. La consegna deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE -DURATA – REVISIONE

PREZZI

4.1 Il corrispettivo previsto per la fornitura di n. 4 automezzi oggetto del presente contratto comprensivo del servizio di manutenzione post-vendita in garanzia per il periodo di 24 mesi, ammonta ad Euro _____ oltre Iva (al netto del ribasso offerto in gara). Il prezzo unitario di ciascun automezzo, al netto del ribasso offerto in gara, ammonta ad Euro _____ oltre IVA.

4.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della fornitura, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore. La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita (24 mesi) decorrente per ciascun automezzo dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo.

4.4 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria.

ARTICOLO 5 –TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Fatturazione e termini di pagamento del corrispettivo convenuto per gli automezzi e per il servizio di manutenzione in garanzia post vendita.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il RUP rilascia certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Dette fatture devono essere intestate al Comune di Napoli e devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dal medesimo Comune.

5.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

5.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA

6.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ **[da determinare in base al ribasso in sede di gara]** di quello contrattuale.

Gli estremi della polizza sono i seguenti _____.

6.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese

inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO

7.1 Il subappalto sarà disciplinato sulla base della previsione di cui all'art. 119 del Codice.

/IN CASO DI SUBAPPALTO/

L'Affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

7.2 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del comune di Napoli ovvero di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

8.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative degli automezzi, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

8.2 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione appositamente nominata e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo, ecc.), una sintetica descrizione delle operazioni espletate e l'attestazione di regolare esecuzione nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 10 del presente contratto.

8.3 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali qualora la verifica di conformità dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla data di emissione del verbale;
- b) (qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione appositamente nominata, i vizi e/o difetti non siano riparabili) ad eseguire ex novo la prestazione di specifico riferimento, a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla data di emissione del verbale.

8.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione della verifica di

conformità.

ARTICOLO 9 – PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.

9.1 Penale per ritardata consegna degli automezzi:

Salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale pari al 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- b) una penale di Euro 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- c) una penale di Euro 0,8% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 10.

La consegna di automezzi sprovvisti della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi) o, comunque, non muniti di tutta la documentazione occorrente per il loro utilizzo sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b e c) fino al momento della consegna della documentazione necessaria. Oltre il ventiseiesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto così come previsto dall'art. 122 del Codice.

9.2 Per mancato superamento della verifica di conformità della fornitura

Nel caso di mancato superamento della verifica di conformità della fornitura, gli automezzi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale di Euro 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo e il venticinquesimo giorno, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal venticinquesimo giorno la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 0,8% dell'importo contrattuale e si riserva di risolvere il contratto. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica.

9.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio manutenzione in garanzia

- a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante, su segnalazione di ASIA Napoli ovvero del Servizio di Manutenzione di quest'ultima, si riserva di applicare una penale di Euro 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna degli automezzi rispetto ai tempi riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore (compresi i costi inerenti alla riconsegna degli

automezzi presso il luogo indicato da ASIA Napoli) ed applicando, inoltre, una penale pari a 0,4‰ dell'importo contrattuale per i successivi giorni necessari alla riparazione.

b) Difficoltà/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate in sede di preventivo ovvero rispetto alle condizioni stabilite nel CSA e nei relativi allegati, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di 0,3‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di fermo macchina.

c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore. Tali costi comprendono la manodopera necessaria per le lavorazioni, l'acquisto dei ricambi nonché 0,3‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di fermo macchina.

9.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

9.6 Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,3‰ al 1‰ dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della città del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

9.7 In ogni caso, l'applicazione della penale prevista nel presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero dalle inadempienze dell'Appaltatore.

9.8 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi anche sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del presente Contratto anche nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di applicazione di una penale, ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- f. nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
- d. qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inidonee all'esito della verifica di conformità;
- e. nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile di Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

10.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 11 – RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto.

12.2 L'Appaltatore deve produrre, almeno dieci giorni prima dell'avvio delle prestazioni, una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti per tale garanzia dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

12.3 Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà essere tenuta indenne con rivalsa da tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

12.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante anche da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI

13.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

14.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e

regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

14.3 È fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

15.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

15.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

15.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

15.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 16 – SICUREZZA SUL LAVORO

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

16.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in_____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

17.2 La Stazione Appaltante elegga domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ

19.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della

Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale

della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

19.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

19.3 L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. L'Appaltatore si

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015. Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.

19.4 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

19.5 L'ente affidatario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

19.6 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a

favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

19.7 L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015. Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.

19.8 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

19.9 L'aggiudicatario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – PRIVACY

21.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno

diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 22 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia al D.lgs. 50/2016 relativamente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2023 così come disciplinato dall'art.225 sulle *disposizioni transitorie e di coordinamento*; al D.lgs. 36/2023; al cod. civ. e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

Napoli,
Comune di Napoli

L'Appaltatore